



Provincia di Benevento

Servizio Gestione del Personale - Retribuzione

DETERMINAZIONE N. 2562 del 05.12.2017

OGGETTO: Dipendente di ruolo matr. 84 – ctg “D” – Istruttore Direttivo Tecnico. Collocamento a riposo per inidoneità al servizio - Determinazione trattamento economico e anzianità contributiva.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. _____

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO P.O. DELEGATA

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 119/04 del 15.12.2014, con decorrenza 1° gennaio 2015, si risolveva il rapporto di lavoro del dipendente matr. 84, istruttore direttivo tecnico – cat. D, in quanto non idoneo permanentemente al servizio in modo assoluto come dipendente della p.a.;
- il dipendente matr. 84, avverso il provvedimento di collocamento a riposo, ai sensi dell'ex art. 1, commi 47 e ss. della L. n. 92/2012, in data 25.08.2015 presentava ricorso al Tribunale Ordinario di Benevento, sezione Lavoro;
- il Tribunale di Benevento, sez. Lavoro, con ordinanza 21020/15 del 14.12.2015 rigettava il ricorso del citato dipendente;
- il dipendente in parola, ai sensi dell'ex art. 1, commi 51 e ss. della L. n. 92/2012, in opposizione all'ordinanza n. 21020/2015 del 14.12.2015, in data 13.01.2016 presentava ricorso al Tribunale di Benevento, in funzione del Giudice del Lavoro;
- il Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro con sentenza n. 636/2017, pubblicata il 18.05.2017, R.G. 121/2016 del 27.01.2017, in riforma dell'ordinanza impugnata accoglieva la domanda del dipendente e per l'effetto dichiarava inefficace il licenziamento e ordinava di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato;
- con deliberazione Presidenziale n. 248 del 06.10.2017 ad oggetto: “Reintegrazione in servizio del dipendente matr. 84”, si prendeva atto della sentenza n. 636/2017 pubblicata il 18.05.2017, R.G. 121/2016 del 27.01.2017 emessa dal Tribunale di Benevento e per l'effetto si reintegrava in servizio il dipendente matr. 84, con decorrenza 01.11.2017, ripristinando il posto di istruttore direttivo tecnico – cat. D, nella D.O. dell'Ente;
- con determinazione n. 2159 del 12.10.2017 si pretendeva atto di quanto stabilito con deliberazione presidenziale n. 248 del 06.10.2017 e si disponeva la revoca della determinazione n. 119/04 del 15.12.2014.

Rilevato che il Servizio Avvocatura di questo Ente ha presentato ricorso in appello avverso la sentenza n. 636/2017, pubblicata il 18.05.2017, R.G. 121/2016 del 27.01.2017 emessa dal Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro.

Dato atto che all'esito al citato ricorso si procederà all'adozione dei successivi atti presupposti nei modi e nella forma stabiliti dalla sentenza di appello.

Vista la determinazione n. 2461 del 23.11.2017 con la quale, a far data dal 1° dicembre 2017 (ultimo giorno di servizio 30.11.2017), si risolveva il rapporto di lavoro del dipendente matr. 84, Istruttore Direttivo Tecnico ctg. “D”, in quanto dichiarato dalla Commissione Medica di Verifica di Napoli “non idoneo permanentemente al servizio in modo assoluto come dipendente della pubblica Amministrazione ex-art 55 octies del D.Lgs 30.03.2001 n° 165 ed al proficuo lavoro laddove richiesto”, in applicazione di quanto riportato nell'estratto del verbale modello BL/G-N n° 19390 del 26.11.2014.

Vista, altresì, la nota prot. n. 46112 del 24.11.2017, con la quale si provvedeva a notificare al dipendente interessato copia della determinazione di cui sopra e la nota prot. n° 46109 del 24.11.2017 con la quale si comunicava la risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità a far data dal 1° dicembre 2017.

Rilevato che con deliberazione di Giunta Provinciale n. 2471 del 29.12.1992, nel prendere atto del decreto n. 22573 del 06.11.1992 della Giunta Regionale della Campania, a far data dal 01.01.1993, a seguito di trasferimento per mobilità ai sensi dell'art. 5 della legge 138/84, si inseriva nei ruoli di questa Amministrazione con la qualifica di "Geometra" 6° liv. il dipendente matr. 84, già in servizio presso il Comune di San Tammaro (CE).

Vista la determinazione dirigenziale n. 108/04 del 21.02.2001, con la quale il dipendente matr. 84, a seguito di superamento di un concorso riservato al personale interno, veniva nominato "Istruttore Direttivo Tecnico" ctg. "D", a far data dal 30.01.2001.

Dato atto che dal 01.01.1993 al 30.11.2017 il dipendente matr. 84 ha maturato presso questo Ente **anni 24, mesi 11 e gg. 0** di servizio.

Visto il modello contributivo PA04 del Comune di San Tammaro (CE), dal quale risulta certificata l'attività lavorativa prestata dal citato dipendente, presso tale Ente, per il periodo dal 02.06.1984 al 31.12.1992, con versamenti contributivi pari ad **anni 8, mesi 6 e giorni 29**.

Vista la determinazione BN1 99 10069 del 22.03.1999, dell'INDDAP di Benevento, con la quale in favore del dipendente matr. 84, ai sensi della legge 29/1979, venivano ricongiunti, ai fini del trattamento di quiescenza, dei periodi contributivi pari ad **anni 4, mesi 10 e gg. 19**.

Rilevato che alla data del 01.12.2017 (ultimo giorno di servizio 30.11.2017), il dipendente matr. 84 ha maturato un'anzianità contributiva complessiva pari ad **anni 38, mesi 4 e giorni 18** e quindi risulta essere in possesso dei requisiti minimi per essere collocato a riposo per inidoneità permanente.

Visto il trattamento economico, del dipendente matr.84, che a seguito dell'applicazione del C.C.N.L.-Regioni Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2006/2009 e il biennio economico 2008/2009, risulta essere quello appresso indicato:

Elemento Retributivo	Importo	Riferimento Contrattuale
Stipendio Tabellare (D5) x 12 mesi a cui si aggiunge la 13 [^] mensilità	€ 26.510,86	Art. 2 CCNL Regioni- Autonomie Locali del 31.07.09 – Biennio Economico 08-09
Indennità di Comparto (D) x 12 mesi	€ 622,80	Art. 33 – comma 4, lett. c) CCNL Regioni-AA.LL del 22.01.04 – Biennio Economico 2002-2003
R.I.A. x 12 mesi a cui si aggiunge la 13 [^] mensilità	€ 670,32	Art. 44 D.P.R 333/90
Inden. vacanza contrat. x 12 mesi a cui si aggiunge la 13 [^] mensilità	€ 198,84	Art.2 comma 35 Legge 22/12/2008 n.203 e art. 59, comma 2, del D.Lgs. 150/2009
13 [^] mensilità	€ 2.281,67	Art. 5 CCNL Regioni-Autonomie Locali del 9.05.2006

Visto l'art.21 comma 4, 2° capoverso del C.C.N.L. "Regioni - Autonomie Locali - 94/97 che dispone : ".....oppure nel caso che il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso".

Visto l'art.12, del CCNL 2002/2005 - Regioni - Autonomie Locali, del 09.05.2006 che stabilisce i termini per la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso e che l'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, let. c), l'assegno per il nucleo familiare ove spettante, il rateo della 13° mensilità maturata, in conformità alla disciplina dell'art. 5 del medesimo CCNL, l'indennità di comparto, di cui all'art. 33 del CCNL del 22.01.2004, le altre voci retributive già considerate utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui all'art. 49 del CCNL del 14.09.2000.

Ritenuto, che l'importo da corrispondere a titolo di indennità sostitutiva del preavviso per mesi tre, è pari ad **€ 7.571,12=**, come da prospetto di calcolo agli atti del servizio.

Richiamata la determinazione n. 119/04 del 15.12.2014 con la quale, tra l'altro, si stabiliva di attribuire al citato dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso nell'importo di **€ 7.571,12=**.

Rilevato che sebbene la determinazione n. 119/04 del 15.12.2014 sia stata revocata per effetto del provvedimento n. 2159 del 12.10.2017, si ritiene opportuno non procedere al recupero della citata

indennità e di conseguenza non corrispondere la stessa al dipendente in parola, a seguito della nuova risoluzione del rapporto di lavoro, in quanto essa è stata già percepita per le medesime motivazioni.

Ritenuto, per quanto sopra riportato, dover procedere a determinare l'anzianità di servizio ed il relativo trattamento economico alla data di risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente matr. 84 (01.12.2017, ultimo giorno di servizio 30.11.2017) e di non procedere alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso.

Vista la determinazione n. 187 del 01.02.2017 e la successiva n.1365 del 29.06.2017 con la quale al sottoscritto, titolare di P.O., sono state delegate le funzioni dirigenziali ex art.17, c. 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., relativamente al Servizio Gestione del Personale e Retribuzioni.

Dato atto della regolarità tecnica del provvedimento, ai sensi del D.L. n° 174/2012, convertito nella Legge n° 213/2012.

DETERMINA

La premessa è parte integrante del presente dispositivo.

1. **DI PRENDERE ATTO** che con decorrenza 1° dicembre 2017 (ultimo giorno di lavoro 30.11.2017), il rapporto di lavoro del dipendente matr. 84, Istruttore Direttivo Tecnico ctg "D"- posizione economica "D/5", si è risolto in quanto dichiarato non idoneo permanentemente al servizio in modo assoluto come dipendente della pubblica Amministrazione ex-art 55 octies del D.Lgs 30.03.2001 n. 165 ed al proficuo lavoro laddove richiesto, giusta determinazione n. 2461 del 23.11.2017, debitamente notificata all'interessato.

2. **DI STABILIRE** che alla data della risoluzione del rapporto di lavoro il citato dipendente ha al suo attivo un'anzianità complessiva di **anni 38 mesi 4 e gg. 18** ed il seguente trattamento economico:

Elemento Retributivo	Importo	Riferimento Contrattuale
Stipendio Tabellare (D5) x 12 mesi a cui si aggiunge la 13 [^] mensilità	€ 26.510,86	Art. 2 CCNL Regioni- Autonomie Locali del 31.07.09 – Biennio Economico 08-09
Indennità di Comparto (D) x 12 mesi	€ 622,80	Art. 33 – comma 4, lett. c) CCNL Regioni-AA.LL del 22.01.04 – Biennio Economico 2002-2003
R.I.A. x 12 mesi a cui si aggiunge la 13 [^] mensilità	€ 670,32	Art. 44 D.P.R 333/90
Inden. vacanza contrat. x 12 mesi a cui si aggiunge la 13 [^] mensilità	€ 198,84	Art.2 comma 35 Legge 22/12/2008 n.203 e art. 59, comma 2, del D.Lgs. 150/2009
13 [^] mensilità	€ 2.281,67	Art. 5 CCNL Regioni-Autonomie Locali del 9.05.2006

3. **DI STABILIRE**, altresì, che non si procederà all'attribuzione dell'indennità sostitutiva del preavviso, prevista dall'art.12 del CCNL 2002/2205 - Regioni - Autonomie Locali, del 09.05.2006, quantificata in € 7.571,12=, in quanto la stessa è stata già erogata nel medesimo importo e non recuperata, con precedente determinazione n. 119/04 del 15.12.2014.

4. **DI PRECISARE** che in esito all'appello della sentenza n. 636/2017, pubblicata il 18.05.2017, R.G. 121/2016 del 27.01.2017, proposto dal Servizio Avvocatura di questo Ente, si procederà alla rettifica della presente determinazione e all'adozione dei successivi atti presupposti nei modi e nella forma stabiliti dalla sentenza di appello.

Il Responsabile di Servizio

P.O. delegata

Antonio Piccirillo



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Progr. N. _____

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18/08/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr. Serafino DE BELLIS)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI- TRIBUTI
UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ Liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO